

STATUTO DEL CENTRO RETE ECUMENES

Allegato "G" - Rep.n.124 - Racc.n.97

STATUTO

SCOPI E COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "Centro Rete Ecumenes" con sede ad Andria presso il Palazzo Municipale sito alla Piazza Umberto I n° 1.

La sede potrà essere trasferita nell'ambito del Comune di Andria per decisione del Consiglio di amministrazione mentre per trasferire la sede fuori del Comune di Andria occorre una decisione dell'assemblea in sede straordinaria.

ARTICOLO 2

L'associazione, senza scopi di lucro, raccoglie gli enti pubblici o privati, le strutture organizzate, le istituzioni, le associazioni che intendono promuovere la collaborazione e lo scambio artistico e culturale fra la Puglia e la Grecia e più i generale nell'area del Mediterraneo.

Scopi del Centro Rete Ecumenes sono:

- sostenere la collaborazione e gli scambi tra differenti progetti artistici e culturali proposti dagli aderenti;

- generare, sostenere e realizzare nuovi progetti di cooperazione fra Puglia e Grecia e fra i Paesi del Mediterraneo in diversi ambiti di intervento (culturale, scientifico, sociale, economico, ambientale);
- favorire la conoscenza reciproca delle realtà artistiche e culturali di Puglia e Grecia e del Mediterraneo;
- proporre e realizzare progetti di cooperazione artistica e culturale in collaborazione con enti e istituzioni locali;
- far circolare le informazioni di interesse comune.

Per realizzare al meglio i suoi obiettivi, il Centro Rete Ecumenes potrà avvalersi delle competenze di persone esperte, in primis di quelle dei membri aderenti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 3

L'associazione è composta da:

- **Soci fondatori**, cioè i sottoscrittori del Progetto Ecumenes che hanno manifestato il proprio interesse alla costituzione dell'associazione e che di seguito si indicano:
- Comune di Andria

- APT azienda di promozione turistica di Lecce
- Istituto delle Culture Mediterranee della prov. di Lecce
- Centro Culturale Municipale di Preveza
- Università di Patrasso
- Atanam Agenzia Di Sviluppo Locale Di Preveza
- Teatro Municipale E Regionale Di Ioannina
- Regione Puglia

Soci aderenti, cioè gli enti pubblici o privati, le strutture organizzate, le istituzioni, le associazioni che accettano lo statuto dell'associazione e che si impegnano a sostenere anche finanziariamente la stessa. I nuovi soci, ad esclusione degli enti pubblici, devono essere 'presentati e accreditati' da almeno due soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione.

Ogni ente o struttura è rappresentata solamente dal rappresentante legale o da persona appositamente delegata.

Tutti i soci sia fondatori che aderenti devono pagare annualmente la quota fissata ogni anno dall'assemblea generale.

ARTICOLO 4

La qualità di membro dell'associazione si perde

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione decisa dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea Generale a causa di mancato pagamento delle quote;
- c) qualora il Consiglio di Amministrazione constati tre assenze consecutive non giustificate del socio all'Assemblea Generale.

Ogni cambiamento del rappresentante di un organismo pubblico o privato deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 5

L'anno finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 soci di cui 2 necessariamente dovranno essere soci fondatori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea Generale.

Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione dura due anni. Sono possibili solo due mandati consecutivi.

ARTICOLO 6

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il vice-presidente e il segretario - tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e, in ogni caso, ogni volta che è convocato dal presidente. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di tutti i componenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

- persegue gli scopi dell'associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea Generale;
- redige e sottopone all'Assemblea Generale il regolamento interno;
- propone l'entità delle quote annuali dell'Associazione;
- redige il Bilancio preventivo e consuntivo che dovrà presentare all'Assemblea Generale dei soci entro 3 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
- delibera sull'ingresso dei nuovi soci.

Per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale da trascrivere in un apposito libro.

ARTICOLO 7

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcuna remunerazione.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 8

L'Assemblea Generale comprende tutti i soci dell'associazione. Ciascun membro ha diritto di voto e dispone di un solo voto. E' ammessa la delega scritta. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni volta viene convocata dal Consiglio di Amministrazione d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea:

- definisce gli orientamenti strategici dell'associazione;
- approva la proposta del CdA circa l'entità delle quote annuali;
- approva le relazioni sulla situazione finanziaria dell'associazione;
- approva i conti consuntivi; gli stessi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato;
- vota i bilanci preventivi;
- delibera sui punti all'ordine del giorno con la maggioranza dei voti calcolata sui soci iscritti. Se il suddetto quorum

non viene raggiunto, l'assemblea si può riunire di nuovo, entro un mese, in seconda convocazione, e, in tal caso, delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 9

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene eletto tra i soci fondatori, dall'assemblea generale con la maggioranza dei voti dei soci. La durata del mandato è di due anni non rinnovabili.

Il Presidente del C.d.A. è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e nei giudizi attivi e passivi.

RISORSE

ARTICOLO 10

Il patrimonio dell'associazione è composto da:

- le quote versate dai soci
- le sovvenzioni e altre risorse derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie.

Non saranno intraprese iniziative che non abbiano previamente ottenuto copertura finanziaria.

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento

ARTICOLO 11

Le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberate dall'Assemblea Generale in sede straordinaria dei soci.

ARTICOLO 12

L'Assemblea Generale straordinaria, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'associazione o le modifiche dello statuto è convocata appositamente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci. In seconda convocazione, da stabilirsi entro 15 giorni, l'assemblea è costituita con la presenza della maggioranza più uno dei soci. E' ammessa la delega scritta. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.

In ogni caso, le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti o legalmente rappresentati.

ARTICOLO 13

Dopo lo scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea straordinaria come previsto innanzi dall'articolo 12, il patrimonio residuo della stessa deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

F.to: RUGGIERO Raffaele.

F.to: CAIONE Maria Stefania.

F.to: DE LUME' Maria Rosaria.

F.to: LACHANA SOFIA.

F.to: PITTOURAS DIONISIOS.

F.to: IRINI LOI.

F.to: Francesca Maria RUBERTO Notaio (segue l'impronta del sigillo).